

D. R. n°146

Teramo, 1 marzo 2019

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, ed in particolare gli artt. 22 e 24;
- VISTO l'art. 5 del decreto legislativo, n.59/2017;
- VISTO il decreto del MIUR n.616/2017;
- VISTO l'art.1, comma 792 della Legge 145/2018;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 19 febbraio 2019 e del 27 febbraio 2019 aventi ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'anno accademico 2018/2019 per l'organizzazione e la gestione del secondo ciclo del percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

DECRETA:

Art. 1

E' emanato il Regolamento per l'anno accademico 2018/2019 per l'organizzazione e la gestione del secondo ciclo del percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante.

IL RETTORE

F.to Prof. Dino Mastrocola

Regolamento per l'anno accademico 2018/2019 per l'organizzazione e la gestione del secondo ciclo del percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Art. 1) Istituzione, attivazione e finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 616, e dell'articolo 1 comma 792 della Legge 145/2018 l'Università degli Studi di Teramo istituisce e attiva, anche in consorzio o in convenzione con altre istituzioni universitarie o accademiche, uno specifico percorso formativo per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito denominato PF24).

2. Il percorso formativo consente agli interessati l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche richiesti per l'ammissione al concorso secondo le disposizioni del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in attuazione della L. 13 luglio 2015, n. 107 e s.m.i. e disciplinati dal D.M. 616/2017.

3. Sono garantiti almeno 4 insegnamenti universitari da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4 ambiti disciplinari previsti dalla vigente normativa, ossia: (a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (M-PED); (b) psicologia (M-PSI); (c) antropologia (M-DEA/01); (d) metodologie e tecnologie didattiche generali (M-PED/03-04).

4. Il PF24 2018/2019 ha la durata di due mesi e si conclude al più tardi entro sei mesi dalla sua istituzione e attivazione.

Art. 2) Comitato ordinatore per il PF24

1. Il comitato ordinatore costituito nell'ambito dell'Università svolge i seguenti compiti:

a. definisce per ogni A.A. il contenuto del percorso formativo 24 CFU(d'ora in avanti PF24), indicando gli insegnamenti per i quali gli interessati possono ottenere il riconoscimento e l'offerta formativa eventualmente da attivare, con l'individuazione dei relativi responsabili;

b. valuta i Piani di Studio individuali nel rispetto delle disposizioni del DM 616/2107, e in particolare le attività formative pregresse per le quali gli interessati presentano richiesta di riconoscimento di crediti.

Art. 3) Iscrizioni al PF24

1. La richiesta di iscrizione, secondo le modalità e le procedure stabilite e rese note nella pagina web istituzionale, deve essere presentata sia da coloro che risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato, Master, Scuola o Corso di Specializzazione dell'Università degli Studi di Teramo, sia da coloro che

abbiano già conseguito il diploma di laurea. Coloro i quali vogliono avere il riconoscimento di crediti pregressi maturati nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, nonché singoli esami extracurriculari, relativi ai settori scientifico disciplinari di cui al D.M. 616/2017 e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017 devono segnalarlo espressamente nella richiesta di iscrizione al percorso, evidenziando anche i dati indicati all'art.7, comma 3 del presente Regolamento.

2. Le tasse devono essere corrisposte negli importi e nelle modalità indicate più avanti. Coloro che alla data di presentazione della domanda risultino essere studenti iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Teramo per l'A.A. corrispondente non sono tenuti al pagamento delle tasse. Tutti gli altri corsisti che rientrano nella prima fascia ISEE (vedi tabella di seguito) dovranno pagare esclusivamente euro 16,00 di imposta di bollo + 50 euro di oneri amministrativi.

3. Gli iscritti al percorso formativo oppure alle singole attività formative sono denominati corsisti.

Art. 4) Tasse e contributi

1. La partecipazione ad ogni singola attività formativa del PF24, strutturata in 6 CFU indivisibili, prevede il pagamento delle tasse e del bollo da 16 euro in accordo alla tabella seguente:

ISEE	COSTO 1 MODULO DA 6 CFU	COSTO 2 MODULI DA 6 CFU	COSTO 3 MODULI DA 6 CFU	COSTO 4 MODULI DA 6 CFU
da 0 a 13.000	€ 66,00	€ 66,00	€ 66,00	€ 66,00
da 13.000,01 a 30.000	€ 96,00	€ 176,00	€ 256,00	€ 336,00
oltre 30.000,01	€ 156,00	€ 276,00	€ 376,00	€ 516,00

2. I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale del percorso formativo sono graduati ai sensi dell'art. 1, commi da 252 a 267, della L. 11 dicembre 2016, n. 232. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 616/2017 può essere chiesta la riduzione della quota di iscrizione presentando, contestualmente alla domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE Università in corso di validità che riporti la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario".

3. Il versamento dei contributi avverrà in due rate. La I rata è pari 66 euro (di cui euro 16,00 imposta di bollo e euro 50,00 quale onere amministrativo) e dovrà essere versata entro la data di scadenza delle iscrizioni. L'importo non è in alcun caso rimborsabile. La II rata, calcolata come da piano di contribuzione e correlata al numero di CFU che il corsista dovrà conseguire, dovrà essere versata dopo la conclusione della procedura di riconoscimento crediti ed entro la data che verrà comunicata sul sito di Ateneo.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa coloro che alla data di iscrizione al percorso formativo risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Teramo per l'A.A. di riferimento.

5. Sono inoltre esonerati dal pagamento della tassa i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66%.

6. Sono inoltre esonerati dal pagamento della II rata i corsisti che, regolarmente iscritti al I ciclo dell'anno accademico 2017/2018, non hanno completato il percorso formativo.

Art. 5) Organizzazione e struttura delle attività formative del PF24

1. Ogni attività formativa è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni attività formativa è stabilita la corrispondenza di 6 ore di didattica frontale per credito formativo. Le lezioni delle attività formative possono svolgersi anche nei giorni prefestivi. La frequenza non è obbligatoria.

2. Ogni attività formativa prevede una prova finale con voto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

3. Per sostenere la prova finale di una attività formativa, i corsisti devono essere regolarmente iscritti al PF24 ed essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa alla specifica attività formativa.

4. Per ogni attività formativa sono previsti due appelli. Per sostenere la prova finale di ciascuna attività formativa è necessario essere regolarmente iscritti al percorso formativo. Ricorrendo particolari circostanze, il comitato può autorizzare appelli aggiuntivi, in accordo con i docenti interessati.

5. I corsisti che non superino la prova negli appelli previsti non avranno riconosciuto alcun credito formativo e potranno, a tal fine, iscriversi di nuovo al percorso formativo e pagando nuovamente l'iscrizione.

Art. 6) Piani di studio individuali

1. Ogni corsista seguirà nell'ambito del PF24 un piano di studio individuale, in conformità a quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente regolamento.

2. Il piano di studio individuale conterrà attività formative per un totale di 24 CFU, prevedendo almeno 6 CFU in almeno 3 dei seguenti ambiti: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

3. Per quanto riguarda l'ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studio potrà prevedere attività formative, diversificate a seconda della classe di concorso, concernenti le metodologie e tecnologie didattiche per gli specifici insegnamenti, secondo quanto previsto dall'allegato C al D.M. 616/2017.

4. Il piano di studio individuale potrà comprendere attività formative specifiche offerte dall'Università di Teramo nell'ambito del PF24 e/o attività pregresse maturate nel corso degli studi universitari, ed espressamente riconosciute, secondo quanto stabilito nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7) Riconoscimento dei CFU maturati nel corso degli studi universitari

1. Possono essere riconosciuti come validi per il PF24 anche crediti pregressi maturati nel corso degli studi universitari, in forma curriculare o aggiuntiva, nonché singoli esami extracurricolari, relativi ai settori coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017.

2. Qualora i corsisti richiedano il riconoscimento di crediti pregressi ottenuti presso una Università diversa dall'Università di Teramo, sarà necessario allegare un attestato dell'Università che ha rilasciato i crediti; lo stesso dovrà indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato. Senza tale attestato il Comitato non effettuerà nessun riconoscimento.

3. Per richiedere il riconoscimento di crediti formativi pregressi acquisiti presso l'Università degli Studi di Teramo è necessario indicare nella domanda di iscrizione i seguenti dati: la denominazione dell'insegnamento/attività formativa, il corso all'interno del quale sono stati acquisiti i CFU e il, ove noto, settore scientifico disciplinare (SSD) e il numero dei CFU acquisiti.

Art. 8) Criteri di riconoscimento CFU pregressi

1. Per ogni ambito disciplinare potranno essere riconosciute attività pregresse per un minimo di 6 CFU e per un totale massimo di 12 CFU, nel rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 4, del D.M. 616/2017.

2. Essendo ogni attività formativa offerta nell'ambito del PF24 strutturata in 6 CFU indivisibili, qualora la somma totale su tutti gli ambiti dei crediti riconosciuti sia compresa tra 6 e 11 verranno ritenuti validi 6 CFU, tra 12 e 17 verranno ritenuti validi 12 CFU, tra 18 e 23 verranno ritenuti validi 18 CFU. I 24 CFU verranno riconosciuti per intero se la somma sarà pari o maggiore a 24 CFU, sempre che siano garantiti almeno 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari, come da art. 3, comma 4, del D.M. 606/2017.

3. Non saranno effettuati riconoscimenti parziali di singole attività.

4. Qualora non sia possibile accertare la coerenza con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017 non verrà effettuato il riconoscimento.

Art. 9) Certificazione del percorso formativo

1. I corsisti che acquisiscono tutti i 24 CFU previsti, ottengono la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 616/2017.

2. I corsisti che non acquisiscono tutti i 24 CFU previsti, non ricevono la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, comma 5, del D.M.

616/2017, ma soltanto la certificazione del completamento delle eventuali attività formative di cui hanno superato la prevista prova finale.

3. Per ottenere la certificazione di cui al comma 1, i corsisti possono eventualmente iscriversi al PF24 nell'A.A. successivo, qualora attivato, per le attività formative da completare, se attivate, secondo le modalità previste dal regolamento per l'A.A. di riferimento.

Art. 10) Riconoscimento delle attività formative nei corsi di studio dell'Università di Teramo

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Teramo che si iscrivono per la prima volta al PF24, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio. Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curricolari.